



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZANel giudizio di conto iscritto al n. **31942** del registro di segreteria, avente adoggetto il conto giudiziale n. **70396**, reso da **NE-T BY TELERETE****NORDEST S.r.l.**, agente contabile del Comune di Padova, in persona dellegale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Laura Fincato, rappresentata e

difesa dall'avv. prof. Ludovico Mazzarolli (c.f.: MZZLVC64R03G224; pec:

ludovico.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), e dall'avv. Alvisè Mazzarolli

(c.f.: MZZLVS92R09L736V; pec:

alvisè.mazzarolli@ordineavvocatipadova.it), con elezione di domicilio

digitale alla pec del difensore avv. Alvisè Mazzarolli;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;**Uditi**, all'udienza pubblica del 14 maggio 2025 tenutasi con l'assistenza della

dott.ssa Chiara Grella, data per letta la relazione, l'Avv. Alvisè Mazzarolli per

	l'agente contabile e il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto	
	Procuratore Generale dott.ssa Francesca Cosentino.	
	FATTO	
	I. Con relazione n. 289/2023, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a	
	ruolo d'udienza, ai sensi dell'art. 147 c.g.c., del conto giudiziale n. 70396,	
	relativo alla gestione dei servizi di prenotazione, prevendita e vendita degli	
	ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici, facenti parte del	
	sistema museale del Comune di Padova, reso dall'agente contabile, NE-T by	
	Telerete Nordest S.r.l., per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, avendo	
	rilevato che:	
	- non erano stati riportati gli elementi identificativi degli atti di riscossione e	
	di versamento;	
	- il conto indicava versamenti alla Tesoreria comunale per euro 779.576,00, a	
	fronte di riscossioni pari ad euro 748.162,00;	
	- dall'analisi dei report elaborati mensilmente dal sistema di biglietteria di	
	Vivaticket (<i>software</i> di gestione delle prenotazioni e prevendite degli ingressi	
	alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici) emergeva che le somme	
	riscosse direttamente dalla società, da riversare al Comune, erano date dalla	
	differenza tra l'ammontare complessivo degli incassi registrati dal sistema di	
	biglietteria Vivaticket per gli ingressi alla Cappella degli Scrovegni/Musei	
	Civici e le somme introitate per le operazioni di biglietteria non rientranti nelle	
	attività affidate alla medesima società;	
	- gli importi riferiti ai mesi di luglio e di agosto, riportati nella colonna	
	Riscossioni del mod. 21, non trovavano corrispondenza con i saldi risultanti	
	dall'allegato al mod. 21 anno 2020 <i>“Specifiche altre riscossioni non</i>	
	2	

	<i>appartenenti al modello 21 da report”;</i>	
	- i report, elaborati mensilmente dal sistema di biglietteria di Vivaticket,	
	risultavano incompleti per taluni mesi del periodo di gestione in esame;	
	- dalla lettura del prospetto denominato “ <i>Quadratura anno di gestione 2020 –</i>	
	<i>Net by Telerete Nordest</i> ” risultava che nel mod. 21 erano state indicate	
	<i>“somme che l’agente contabile Ne – T by Telerete ha ricompreso negli importi</i>	
	<i>delle riscossioni mensili e dei versamenti a titolo di diritto di accesso</i>	
	<i>Cooperativa Giotto. Trattasi di importi trattenuti da Ne – t Telerete</i>	
	<i>(appaltatore del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti di ingresso)</i>	
	<i>alla Cooperativa Giotto (concessionaria del servizio di apertura della</i>	
	<i>Cappella degli Scrovegni), pari al corrispettivo dovuto all’appaltatore per il</i>	
	<i>servizio di prevendita di competenza del concessionario. Al Comune di</i>	
	<i>Padova, che corrisponde all’appaltatore un aggio sui singoli biglietti venduti</i>	
	<i>(compresi quelli delle fasce orarie gestite dalla Cooperativa Giotto), vengono</i>	
	<i>riconosciuti gli importi di cui sopra a copertura della quota dei diritti di</i>	
	<i>accesso di competenza del concessionario del servizio serale”;</i>	
	- non erano state allegate al conto le verifiche periodiche di cassa ex art. 223	
	d.lgs. n. 267/2000.	
	II. Con memoria depositata in data 25 gennaio 2024, la difesa dell’agente	
	contabile, dopo aver descritto gli aspetti contrattuali rilevanti con riferimento	
	a ciascuno dei rapporti in essere (appalto di servizio tra Comune di Padova e	
	società NE-T S.r.l., concessione tra Comune e Cooperativa sociale Giotto e	
	contratto tra NE-T S.r.l. e Giotto), evidenziava quanto segue.	
	In merito alla riscontrata differenza di euro 31.414,00 tra riscossioni e	
	versamenti, chiariva che il versamento di gennaio (euro 100.000,00)	
	3	

	comprendeva tale importo, da portare in detrazione sul totale dei versamenti	
	perché riferito all’anno 2019.	
	Precisava, altresì, che la riscossione delle somme di luglio e di agosto 2020	
	andava integrata dei versamenti derivanti da incassi per i “notturni d’arte”, per	
	gli importi, rispettivamente, di euro 485 e di euro 477.	
	Quanto alla contestata incompletezza dei report elaborati dal <i>software</i> ,	
	specificava che, a causa della pandemia, per diversi mesi dell’anno 2020 gli	
	accessi erano stati assai ridotti, se non divenuti inesistenti (novembre e	
	dicembre).	
	Con riferimento, infine, alla mancata allegazione delle verifiche di cassa	
	periodiche e delle relazioni dei revisori, la società faceva presente che il	
	Comune aveva prodotto la relativa documentazione, che riproduceva, ad ogni	
	buon conto, in allegato alla memoria difensiva.	
	III. In data 29/01/2024 il Comune depositava una nota, con la quale	
	rappresentava che:	
	- nella contabilità del Comune, risultavano gli incassi, così come indicati dalla	
	società nel conto;	
	- i revisori dei conti non avevano svolto, nel periodo considerato, le verifiche	
	periodiche ex art. 223 TUEL nei confronti di Ne.T s.r.l..	
	IV. All’esito dell’udienza del 15 maggio 2024, con sentenza-ordinanza n.	
	124/2024, la Sezione dichiarava irregolare il conto, ordinava la ricompilazione	
	dello stesso in conformità alle indicazioni di cui in motivazione e disponeva	
	la trasmissione degli atti al magistrato istruttore per l’esame del conto	
	ricompilato, rinviando il giudizio all’udienza del giorno 11 dicembre 2024,	
	ore 10.	
	4	

	V. In data 20 settembre 2024, la difesa dell'agente contabile depositava il	
	conto ricompilato e la relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c. a firma del Capo	
	Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.	
	VI. All'esito dell'udienza del giorno 11 dicembre 2024, il Presidente, visti i	
	numerosi rilievi contenuti nella relazione di irregolarità del Magistrato	
	istruttore, disponeva, con ordinanza a verbale, il rinvio della causa per dar	
	modo alle parti di prendere visione della stessa e di avere un termine utile per	
	poter formulare le proprie conclusioni.	
	VII. Con relazione depositata in data 20 dicembre 2024, il Magistrato	
	istruttore rilevava, alla luce di ulteriori acquisizioni, che Ne-T, allorché	
	riversava al Comune di Padova la quota corrispondente al diritto di	
	prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia serale, non agiva <i>“in</i>	
	<i>nome e per conto”</i> della cooperativa Giotto, essendo quest'ultima tenuta a	
	versare al Comune esclusivamente il canone concessorio e non anche la	
	componente tariffaria del biglietto (che, invece, doveva remunerare il servizio	
	di Ne-T e non era di competenza del Comune). Evidenziava, al riguardo, che	
	l'Ente non aveva prodotto, nonostante specifica richiesta istruttoria, gli	
	accertamenti relativamente a tale entrata, limitandosi a fornire i provvisori di	
	tesoreria, che non consentivano di individuare le modalità di contabilizzazione	
	della posta.	
	Quanto all'esame dei conti ricompilati (n. 89684 relativo alla gestione del	
	servizio di prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia diurna e n.	
	89685 riferito al servizio di per la fascia serale), rappresentava quanto segue:	
	1) con riferimento al conto n. 89684, lo stesso doveva ritenersi irregolare per	
	i seguenti profili di illegittimità:	
	5	

	a) omessa indicazione nel conto della giacenza alla data dell'01.01.2020, pari ad euro 31.414, e del relativo riversamento;	
	b) mancata annotazione delle riscossioni separatamente, per tipologia di entrata;	
	c) discontinuità nei versamenti, nonostante gli stessi avrebbero dovuto avvenire, al più tardi, entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva alla chiusura del mese di rendicontazione (ex artt. 4-5 del contratto di appalto e art. 32, co. 4 del regolamento comunale di contabilità). Al riguardo, rilevava, altresì, che l'agente, essendo in grado di conoscere, in tempo reale, l'esatto ammontare degli incassi per ciascuna tipologia di biglietto emesso nel mese precedente, non aveva alcuna necessità di versare acconti in relazione a biglietti prenotati ma non ancora venduti, tenuto conto che il Capitolato nulla disponeva in ordine ai versamenti, e che trattavasi di una gestione di cassa;	
	d) mancato rispetto delle tempistiche di riversamento, sul quale l'Ente non avrebbe adeguatamente vigilato e non avrebbe applicato le dovute penali contrattuali;	
	2) quanto al conto n. 89685, questo doveva ritenersi inammissibile, trattandosi di corrispettivo dovuto dalla Cooperativa Giotto a Ne-T per il servizio, da quest'ultima reso, di gestione della bigliettazione per gli accessi in fascia serale della Cappella degli Scrovegni, oggetto di concessione in capo alla Cooperativa stessa.	
	VIII. Con nota del Capo Settore Risorse Finanziarie, depositata in data 23 aprile 2025, il Comune di Padova allegava un nuovo mod. 21 recante i saldi iniziali della giacenza di cassa derivanti dall'anno precedente, per dimostrare	

	che lo stesso era in quadratura contabile relativamente alla sezione dei versamenti in Tesoreria.	
	IX. In data 24 aprile 2025, l’agente contabile depositava una memoria difensiva con la quale, premesso di aver ottemperato a quanto disposto nella citata sentenza-ordinanza e di aver ottenuto, sui conteggi così come riformulati, il visto di approvazione del Capo Settore Risorse finanziarie del Comune di Padova e la relazione positiva ex art. 139, comma 2, c.g.c. del Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche dello stesso Ente, evidenziava quanto segue.	
	In ordine alla contestazione inerente al riversamento, come agente contabile, dei diritti di prevendita/prenotazione per gli ingressi nella fascia serale al Comune, sottolineava che Ne-T s.r.l. aveva svolto tale servizio <i>“in nome e per conto del Comune di Padova”</i> , come previsto dal contratto tra la stessa e la Cooperativa Giotto (<i>“il presente atto è stipulato su richiesta e per esigenza operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete Nordest Srl agisce in esso in nome e per conto di quest’ultimo”</i>). Secondo la difesa, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato istruttore, la componente tariffaria del biglietto (corrispettivo del servizio reso da Ne-T s.r.l.) era di competenza del Comune, trattandosi di denaro pubblico, posto che, diversamente, non si giustificerebbero né gli obblighi di rendicontazione delle somme relative all’attività serale previsti dal Capitolato d’appalto, né la verifica di corrispondenza sulla matrice dei biglietti emessi pretesa dall’Ente nel Capitolato di concessione, né tantomeno l’imposizione da parte del Comune di alcuni contenuti del contratto tra Giotto e Ne-T (le modalità di bigliettazione e l’importo dei biglietti comprensivo del compenso del gestore).	

	Quanto al profilo di irregolarità afferente a presunti ritardi nei versamenti nelle	
	casce comunali, la difesa precisava che Ne.T s.r.l., di concerto con il Comune	
	e così come previsto dal Capitolato d'appalto (art. 5, punto A.2 dell'All. a),	
	aveva adottato un metodo di acconto/saldo per il versamento dell'incassato,	
	posto che l'incasso effettivo coincideva con la data dell'ingresso dell'utente,	
	e quindi nel momento in cui si perfezionava il rapporto obbligatorio. Al	
	riguardo, chiariva, altresì, che il Comune aveva sempre preteso di effettuare	
	un controllo di tutte le matrici dei biglietti relativi al mese concluso, all'esito	
	del quale Ne-T poteva procedere con i versamenti. Escludeva, pertanto,	
	l'applicazione di penali, trattandosi di una modalità di versamento del riscosso	
	consolidatasi tra le parti in sede di esecuzione del contratto e tenuto conto della	
	buona fede di Ne.T, dell'avallo del Comune e dell'assenza di un danno erariale	
	ad essa imputabile.	
	Quanto ai profili di irregolarità di carattere formale, evidenziava che:	
	- nella sezione “ <i>estremi riscossione</i> ” del mod. 21 era stato riportato soltanto il	
	referimento al rendiconto mensile degli incassi per evitare di redigere un conto	
	caotico e prolisso, essendo, comunque, l'identificazione resa possibile dai	
	referimenti alle quietanze di riscossione;	
	- agli atti del giudizio era presente il “ <i>riepilogo mensile incassi</i> ” che forniva	
	un quadro certo e preciso degli ingressi e degli incassi;	
	- la fattura mensile emessa da Ne.T comprendeva anche quanto percepito per	
	le prenotazioni serali, così come previsto dai contratti rep. n. 79866 del	
	14.12.2012 e rep. n. 80209 del 20.02.2019, nonché all'art. 1 del contratto tra	
	Ne.T e Giotto;	
	- i conti esposti nel mod. 21 corrispondevano ai dati risultanti nei report	
	8	

	(quanto all'assenza del report del mese di marzo, precisava che trattavasi di	
	naturale conseguenza dell'eccezionalità del periodo di pandemia che aveva	
	causato gravi difficoltà operative e gestionali, come già in precedenza	
	rappresentato);	
	- vista l'esigenza di rappresentare i conti in pareggio, in conformità alle	
	prescrizioni di cui alla sentenza-ordinanza, nella sezione "note" era stata	
	indicata la giacenza di cassa relativa al riscosso dell'ultimo mese dell'anno	
	precedente, versata nell'anno successivo per la necessità di adottare un	
	sistema di acconto e saldo;	
	- in sede di ricompilazione del mod. 21 erano state riportate separatamente,	
	nella sezione "note", le riscossioni afferenti ai versamenti degli istituti	
	scolastici, come richiesto dalla sentenza-ordinanza.	
	X. All'odierna udienza pubblica, le parti hanno concluso come da verbale e la	
	causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Alla luce del quadro normativo e degli elementi documentali acquisiti agli	
	atti di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, vi siano i presupposti	
	per disporre il discarico dell'agente contabile, ai sensi del 149, comma 2 c.g.c.,	
	non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta	
	gestione contabile. Al riguardo, il Collegio rileva quanto segue:	
	a) i conti all'odierno esame (n. 89684 relativo alla gestione del servizio di	
	prenotazione/prevendita/vendita dei biglietti in fascia diurna e n. 89685	
	referito al servizio per la fascia serale) sono stati trasmessi dal Comune di	
	Padova in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella sentenza-ordinanza	
	n. 124/2024, con la quale il Collegio dichiarava irregolare il conto n. 70396 e	
	9	

	disponeva la ricompilazione dello stesso al fine di assicurare la separata	
	rendicontazione dell'attività di gestione relativa ai diritti di prenotazione	
	serale;	
	b) nella relazione di irregolarità del 20.12.2024, il Giudice istruttore aveva	
	concluso per:	
	- l'irregolarità del conto n. 89684, per profili attinenti alla compilazione,	
	ritenuta non conforme alle indicazioni del Collegio, e al mancato rispetto delle	
	tempistiche di riversamento;	
	- l'inammissibilità del conto n. 89685, per difetto del presupposto del	
	maneggio di denaro pubblico, avendo lo stesso ad oggetto il corrispettivo	
	dovuto dalla Cooperativa Giotto alla società NE-T per il servizio, da	
	quest'ultima reso, di gestione della bigliettazione per gli accessi in fascia	
	serale alla Cappella degli Scrovegni;	
	c) a fronte di tali contestazioni, il rappresentante del Pubblico Ministero,	
	all'udienza di discussione, ritenuto che la società fosse agente contabile anche	
	per l'attività serale, così come delineato nella sentenza/ordinanza n. 124/2024	
	e come avvalorato anche dal pagamento delle fatture per il compenso	
	corrisposto per l'attività serale, ha concluso per la regolarità della gestione e	
	per il discarico dell'agente contabile.	
	2. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che sussistano elementi	
	sufficienti per superare le censure mosse dal Magistrato istruttore in ordine ai	
	profili di irregolarità connessi, da un lato, al ruolo assunto dalla società NE-T,	
	per conto del Comune di Padova, nell'attività di riscossione dei diritti di	
	prevendita/prenotazione per gli accessi alla Cappella degli Scrovegni nella	
	fascia serale e, dall'altro, ai presunti ritardi dei versamenti delle entrate nelle	
	10	

casse comunali, in violazione del regolamento dell'Ente.

3. Con riguardo al primo profilo, il Collegio osserva preliminarmente che l'esame giurisdizionale della Corte sul conto dell'agente contabile non può prescindere dall'esame dei rapporti in essere con l'Ente, essendo finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi che gravano sul contabile, conformemente alla funzione da questo svolta.

Ai fini dell'accertamento della regolarità della gestione è, pertanto, imprescindibile, nel caso di specie, una verifica dei rapporti tra NE-T, Cooperativa Giotto e Comune di Padova, che, seppur sia già stata oggetto di esame accurato da parte del Collegio nella predetta sentenza-ordinanza, merita un'ulteriore approfondita analisi alla luce dei nuovi elementi informativi desunti dall'attività istruttoria svolta e di cui si dà conto nella relazione di irregolarità, nonché dai chiarimenti forniti dalla difesa dell'agente contabile e dall'amministrazione comunale.

Occorre considerare, in primo luogo, che il contratto di appalto (rep. 79866 del 14.12.2012, successivamente prorogato con contratto rep. 80209 del 28.02.2019), avente ad oggetto l'affidamento del servizio di prenotazione, prevendita e vendita degli ingressi alla Cappella degli Scrovegni e ai Musei facenti parte del sistema museale del Comune di Padova, prevedeva l'obbligo:

- per l'appaltatore, di trasferimento mensile sul conto della tesoreria comunale di tutti gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti, insieme alla rendicontazione degli stessi e alla prova dei versamenti effettuati (art. 5 – “*Oneri a carico dell'Appaltatore*”);

- per l'amministrazione comunale, di erogazione all'appaltatore (entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura) di un importo per ogni

	biglietto emesso, pari ad € 0,94 (divenuto € 1,03 nel contratto successivo), per	
	lo svolgimento del servizio di prenotazione e prevendita dei biglietti e per la	
	fornitura in comodato del <i>hardware</i> e del <i>software</i> (art. 9 – “ <i>Pagamenti in</i>	
	<i>acconto e a saldo</i> ”, ove si prevede, tra l’altro, che “ <i>Non si darà luogo alla</i>	
	<i>liquidazione delle fatture in assenza di rendicontazione e copia</i>	
	<i>dell’attestazione di versamento al Tesoriere Comunale delle somme</i>	
	<i>introitate</i> ”).	
	In conformità a tali previsioni, l’allegato A al Capitolato di gara (punto 5, A.2)	
	chiariva ulteriormente che i pagamenti relativi alla prenotazione di ingressi e	
	all’acquisto di biglietti, ivi compreso il diritto di prenotazione, dovevano	
	essere versati dalla Ditta sul conto corrente bancario del Comune di Padova	
	per consentire, poi, a quest’ultimo di riconoscere alla stessa l’importo sulle	
	prenotazioni-prevendite di sua competenza, su presentazione di regolari	
	fatture mensili e di rendicontazione, con pagamento a sessanta giorni.	
	Orbene, come specificato dall’art. 1 del capitolato di appalto, il predetto	
	servizio di prenotazione, prevendita e vendita si riferiva agli ingressi alla	
	Cappella degli Scrovegni e ai Musei Civici di Padova (collezioni permanenti)	
	e doveva consentire, a richiesta e previo accordo formale tra le parti	
	interessate, “ <i>la prenotazione, la prevendita e la vendita dei biglietti di</i>	
	<i>ingresso alla Cappella in orari diversi rispetto all’apertura ordinaria, in</i>	
	<i>presenza di servizi affidati a terzi mediante concessione</i> ”.	
	Tanto è avvenuto con il contratto di concessione biennale rep. 80035 del	
	4.09.2015, con il quale il Comune ha affidato alla Cooperativa Sociale Giotto	
	il servizio di apertura al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia	
	serale (dalle ore 19.00 alle ore 22.00), prevedendo, quanto ai diritti di	

In tale atto, i contraenti dichiaravano, all'art. 3 – "Responsabilità di Ne-t by Telerete", che: *"Essendo il presente atto stipulato su richiesta e per esigenza operativa del Comune di Padova, Ne-t by Telerete srl agisce in esso in nome e per conto di quest'ultimo"* e che *"Telerete, anche in conseguenza del presente atto, è responsabile esclusivamente nei confronti del Comune di Padova in virtù degli obblighi assunti con la stipula in data 14.12.2012 del contratto n. rep. 79866"*.

Quanto ai diritti di prenotazione-prevendita in fascia serale, quindi, le parti convenivano che per la durata dello stesso (ossia fino alla scadenza del contratto sottoscritto dal Comune di Padova e Telerete in data 14.12.2012 n. rep. 79866, compresi eventuali periodi di proroga) Telerete avrebbe trattenuto dagli incassi i diritti di prevendita (valore euro 1,00 cad.) per versarli direttamente al Comune di Padova per conto della Cooperativa Giotto (art. 1 – “*Oggetto*”).

Dalla documentazione in atti emerge, quindi, che il contenuto di detti rapporti trilaterali, tra loro collegati (desumibile, oltre che dalle già richiamate disposizioni contrattuali, anche dalla relazione resa dal Capo del Settore Cultura e Turismo del Comune di Padova in data 11.11.2024) consiste in una serie di obblighi e di poteri, che di seguito possono essere così esplicitati:

- per il servizio di apertura al pubblico della Cappella degli Scrovegni in fascia serale è previsto, come per la fascia diurna, il pagamento da parte dei visitatori di un diritto di prenotazione/prevendita per ogni biglietto emesso, calcolato in ragione di ogni persona (anche in caso di gruppi di persone) e per ogni tipologia di biglietto (compresi quelli gratuiti o di accompagnatori);

- tali diritti di prenotazione/prevendita spettano a NE-T, in qualità di gestore

	del sistema di prenotazione e prevendita;	
	- i relativi importi, riscossi direttamente da NE-T, sono versati dalla stessa	
	società al Comune per consentire le attività di verifica e controllo degli	
	ingressi alla Cappella degli Scrovegni;	
	- la società NE-T emette, con cadenza mensile, un'unica fattura elettronica,	
	che è accompagnata da copia del versamento degli introiti del mese e	
	comprende anche quanto dalla stessa percepito per le prenotazioni serali,	
	come previsto dall'art. 1 del contratto stipulato con Giotto, a mente del quale	
	<i>“Telerete continuerà a fatturare la prestazione dei propri servizi al Comune</i>	
	<i>di Padova secondo le modalità pattuite nel contratto sottoscritto in data</i>	
	<i>14.12.2012 n. rep. 79866”</i> , e come ulteriormente chiarito dall'agente contabile	
	a pag. 24 della memoria depositata in data 24.04.2025;	
	- il Comune, dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvede alla	
	liquidazione dei compensi spettanti a NE-T;	
	- per la gestione degli incassi del servizio di prenotazione e prevendita della	
	Cappella degli Scrovegni e del sistema Museale Civico la società è stata	
	nominata agente contabile per l'anno 2020, con determinazione del Comune	
	di Padova n. 2020/81/0010 del 20/01/2020.	
	Ne consegue che certamente, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il	
	rapporto tra Comune di Padova e Giotto è un contratto di concessione di	
	servizi, con l'assunzione, da parte del concessionario, del cd. “rischio	
	operativo” ex art. 3, lett. zz) del d.lgs. n. 50/2016 (la Cooperativa versa un	
	canone annuale al Comune a fronte del diritto di gestire il servizio, di cui	
	assume integralmente l'alea, trovando la propria remunerazione negli incassi	
	derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso).	
	15	

	Tuttavia, la quota del prezzo di vendita dei biglietti corrispondente ai diritti di	
	prenotazione e/o prevendita, seppur costituisce il corrispettivo di competenza	
	di NE-T per il servizio reso, viene riscosso dalla stessa società e versato nelle	
	casse comunali, al pari di quanto avviene per la gestione del servizio in fascia	
	diurna, nell’ambito della quale, infatti, sono trasferiti all’Ente tutti gli incassi	
	derivanti dalla vendita dei biglietti, ivi compresi i diritti di prenotazione-	
	prevendita (riportati nel conto n. 89684).	
	L’attività di riscossione è, infatti, sottoposta ad una rigorosa rendicontazione	
	da parte della società ai sensi di quanto previsto dall’allegato C al capitolato	
	di gara, ove è riportato un elenco (non esaustivo) dei <i>report</i> richiesti dal	
	Comune ed è imposta alla società la tenuta dei “ <i>report contabili previsti</i>	
	<i>dall’ordinamento contabile della Pubblica Amministrazione per la</i>	
	<i>qualificazione della ditta quale Agente contabile del Comune, ivi compresi i</i>	
	<i>reports per singolo addetto alla cassa (subagente)”</i> .	
	Ai predetti obblighi di rendicontazione, previsti a carico della società, sia	
	quale agente contabile, sia quale soggetto titolare dei sistemi informatici di	
	prenotazione garantita e certificata, Ne-T si è, quindi, legittimamente attenuta,	
	anche in relazione alle prenotazioni nella fascia serale, onde consentire al	
	Comune di verificare il rispetto delle prescrizioni di Mibac e Sovrintendenza	
	sul contingentamento degli ingressi nella Cappella degli Scrovegni.	
	Al riguardo, peraltro, come precisato dall’agente, assume rilevanza anche la	
	previsione contenuta nel capitolato di concessione, secondo la quale: “ <i>Le</i>	
	<i>matrici dei biglietti emesse sono soggette a verifica di corrispondenza da</i>	
	<i>parte del Settore. Vanno trasmesse quotidianamente allo stesso una volta</i>	
	<i>effettuate le verifiche da parte della ditta”</i> , posto che tale ulteriore	
	16	

	adempimento consente al Comune e, in particolare, all'Ufficio preposto, di	
	completare la verifica contabile sugli accessi, sia diurni che serali.	
	L'insieme dei tre rapporti in essere, contrattuali e concessori, costituisce,	
	pertanto, il presupposto contrattuale in forza del quale la società Ne-t by	
	Telerete Nordest ha effettuato i versamenti delle somme riscosse e fornito la	
	rendicontazione al Comune di Padova in qualità di agente contabile;	
	rendicontazione che, come emerso dalla documentazione in atti, contiene sia	
	i biglietti venduti e le somme incassate in forza dei contratti di appalto di	
	servizi e di concessione, sia la rendicontazione degli introiti e dei riversamenti	
	effettuati per entrambi i rapporti, sia infine i conteggi delle competenze dovute	
	per il servizio (€ 1,03 per entrambi i contratti).	
	4. Con riferimento al profilo di irregolarità attinente ai ritardi dei versamenti	
	delle entrate nelle casse comunali, la stessa relazione di irregolarità rileva che	
	l'agente contabile ha provveduto al riversamento delle entrate, mediante un	
	meccanismo di acconto/saldo che è disciplinato nel capitolato di gara e che	
	discende al sistema di bigliettazione in uso.	
	Il capitolato prevede, infatti, che l'applicazione per la gestione della	
	prenotazione e prevendita dei biglietti <i>“sarà accessibile mediante</i>	
	<i>un'interfaccia dedicata dalle postazioni autorizzate a prenotare (call center,</i>	
	<i>punti vendita) accettando la prenotazione anche in temporanea assenza di</i>	
	<i>pagamento, prevedendone la stampa e quindi la successiva validazione (e</i>	
	<i>contestuale emissione del sigillo fiscale, ove occorra) alla conferma del</i>	
	<i>pagamento che potrà avvenire mediante bonifico bancario, c/c postale, carta</i>	
	<i>di credito ed eventuali altre modalità”</i> .	
	La disposizione appena richiamata (art. 3, lett. B, punto c), che, come	

	correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, disciplina esclusivamente le	
	modalità di bigliettazione, ma nulla dispone in ordine ai versamenti, deve	
	essere coordinata con l’art. 5, punto A.2 dell’allegato A allo stesso capitolato	
	che espressamente prevede come <i>“i pagamenti con bonifico bancario relativi</i>	
	<i>alla prenotazione di ingressi ed all’acquisto di biglietti, ivi compreso il diritto</i>	
	<i>di prenotazione, saranno versati su apposito c/c bancario del Comune di</i>	
	<i>Padova, previa rendicontazione a scadenze concordate”</i> .	
	Tale sistema di versamento degli introiti del mese <i>“previa rendicontazione”</i> e	
	<i>“a scadenze concordate</i> è stato, quindi, oggetto di specifica pattuizione tra le	
	parti e si giustifica, come chiarito dall’agente contabile, in ragione della	
	peculiarità del sistema di bigliettazione, che accetta la prenotazione, anche in	
	assenza di pagamento, e dell’esigenza di effettuare il versamento dell’incasso	
	“effettivo”, ossia quello successivo all’ingresso di ogni utente, potendo gli	
	ingressi avvenire anche a distanza di molto tempo dalla prenotazione o	
	addirittura non intervenire mai, in caso di presentazione di domande di	
	rimborso (totale o parziale).	
	Può, pertanto, ritenersi superata, anche alla luce dei chiarimenti pervenuti	
	dall’agente contabile, la censura attinente all’omessa vigilanza da parte del	
	Comune sul rispetto delle tempistiche di riversamento (che, come attestato dal	
	Dirigente del Settore cultura, non avrebbe formulato alcun rilievo nei	
	confronti della società), ferma restando la necessità, per il futuro, di rivedere	
	tali previsioni contrattuali al fine di coordinarle con il regolamento di	
	contabilità dell’Ente (art. 32, comma 4) che, in conformità ai principi della	
	gestione di cassa, prevede il versamento al tesoriere delle somme riscosse	
	dall’agente contabile entro il più breve tempo possibile e comunque	
	18	

nell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

5. L'esame del conto ricompilato, alla luce delle argomentazioni svolte dall'agente contabile nella memoria difensiva e dei chiarimenti pervenuti dal Capo Settore Risorse Finanziarie che ha apposto il visto di regolarità/conformità alle scritture contabili, consentono, infine, di superare i rilievi di carattere formale, sollevati dal Magistrato istruttore, risultando in particolare:

a) quanto alla mancata annotazione della giacenza di cassa, che è stato indicato, nella sezione “note”, l’importo versato nel 2020, ma riferito a riscossioni risalenti all’ultimo mese dell’anno precedente (2019);

b) in ordine all'omessa indicazione, per tipologia di entrata, delle riscossioni, che è stato riportato, nella sezione "note", l'importo riscosso afferente alla differente tipologia costituita dai versamenti degli istituti scolastici;

c) in relazione alla verifica della regolarità delle annotazioni del conto relative alle riscossioni, essendo stato riportato nella sezione “*Estremi riscossione*” il riferimento al rendiconto mensile degli incassi, che la stessa è possibile, come rilevato nella stessa relazione di irregolarità, in base alla documentazione trasmessa in sede istruttoria e, quindi, ai rapporti mensili prodotti dal sistema di gestione delle prenotazioni Title, che corrispondono ai dati risultanti dai report.

6. Sulla base delle predette considerazioni ed osservazioni, il Collegio, rilevato che l'agente contabile e l'amministrazione hanno sostanzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla Sezione con la sentenza-ordinanza n. 124/2024, ritiene di approvare il conto giudiziale reso dalla NE-T by Telerete Nordest S.r.l. per l'esercizio 2020, così come ricompilato, verificato e

